

**COMUNE DI CALASSETTA**  
**PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Approvato con Delibera Consiglio Comunale n°92 del 25/09/1995**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 28/06/1997**

**Modificato e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 21/01/2011**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 30/03/2012**

## INDICE

### Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione della tassa.....	Pag. 3
“ 2 – Oggetto della tassa.....	3
“ 3 – Presupposto della tassa.....	3
“ 4 – Soggetti passivi e responsabili.....	3
“ 5 – Tariffe e gettito della tassa locali e aree tassabili .....	4
“ 6 – Misurazione dei locali e delle aree.....	5
“ 7 – Aree tassabili con superficie ridotta.....	5
“ 8 – Locali ed aree non tassabili esclusioni e riduzioni oggettive della tassa.....	5
“ 9 – Riduzioni della tassa per particolari condizioni di svolgimento del servizio .....	6
“ 10 – Criteri per le riduzioni tariffarie.....	7
“ 11 – Criteri per le agevolazioni tariffarie.....	7
“ 12 – Classi dei locali e delle aree tassabili.....	8
“ 13 – Tassa giornaliera di smaltimento.....	9

### Parte II PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14 – Denunce.....	10
“ 15 – Accertamento, riscossione, contenzioso e rimborsi.....	10
“ 16 – Mezzi di controllo.....	11
“ 17 – Sanzioni.....	11

### Parte III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie.....	11
“ 19 – Funzionario responsabile.....	12
“ 20 – Norme di rinvio.....	12

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo art.5.

### **Art. 2 OGGETTO DELLA TASSA**

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime (misto o in appalto) nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

### **Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed il fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, di cui all'elenco dell'art. 12, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa, stante l'obbligo per tutti gli occupanti o detentori degli insediamenti situati sia all'interno sia al di fuori dell'area di raccolta, di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

### **Art. 4 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI**

1. Ai sensi dell'art. 63 del decreto Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici comunali.

**Art. 3 comma 4 inserito con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**

3. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato fra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati dal suddetto decreto, è nullo.

#### Art. 5

#### TARIFFE E GETTITO DELLA TASSA LOCALI E AREE TASSABILI

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 69 del decreto Lgs. 507/1993 e commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto Lgs. 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

3. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo.

Sono comunque considerati tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ripostigli, bagni, sottotetti e/o mansarde, scantinati, interrati ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi, al mercato coperto;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni ecc.

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive e industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a parcheggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati).

**Art. 4 comma 3 sostituito con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**

**Art. 4 comma 4 integrato con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**

**Art. 5/BIS integrato all'art. 5 comma 3 con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**

Art. 6  
MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

Art. 7  
AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Le aree a verde non sono tassabili a prescindere dalla superficie.
2. Le aree comuni condominiali, comprese quelle destinate a verde, e le aree pertinenziali di immobili di civile abitazione, a prescindere dalla loro superficie, restano escluse dal tributo in via definitiva per effetto delle innovazioni apportate dalla Legge n. 549/95.
3. Le aree scoperte pertinenziali di immobili ad uso diverso dalla civile abitazione (parcheggi di alberghi etc.) nonché le aree operative, ove si svolgono talune fasi dell'attività produttiva delle imprese, sono assoggettate alla tassa nella misura del 50% della superficie complessiva.

Art. 8  
LOCALI ED AREE NON TASSABILI  
ESCLUSIONI E RIDUZIONI OGGETTIVE DELLA TASSA

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto Lgs. 507/1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli stenditoi, lavanderie legnaie e simili (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c) superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva ad uso pubblico e non a fini di lucro;
- d) unità immobiliari chiuse, disabitate, prive di mobili e suppellettili e di utenze quali gas, acqua, corrente elettrica;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili) escluse le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi (allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei

rifiuti stessi) in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione tariffaria, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nei termini sotto indicati.

La detassazione viene accordata a richiesta scritta del contribuente da presentarsi entro il 20 gennaio di ogni anno, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando copia autenticata delle fatture relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati effettuato a titolo oneroso, ovvero, in caso di smaltimento effettuato a titolo gratuito, mediante esibizione del formulario previsto dall'art. 15 del D. Lgs 22/97, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Per il primo anno d'iscrizione a ruolo la richiesta di detassazione – ove spettante – dev'essere presentata contestualmente alla denuncia tempestiva di inizio occupazione.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Falegnamerie	60%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	60%
Gommisti	60%
Autofficine di elettrauto	50%
Distributori di carburante	30%
Ceramisti e lavoratori della pietra	50%
Fabbri e carpentieri	50%
Lavanderie e tintorie	30%
Vernicatori e lucidatori	50%
Studi fotografici	30%
Medici e laboratori	30%
Farmacie	30%
Tipografie	30%
Macellerie e pescherie	30%

3. Per le attività attinenti al settore commercio ed artigianato, non comprese nel precedente comma 2, producenti rifiuti esclusi dal servizio di ritiro di competenza del comune ai sensi dell'art.43 comma 2 del D.lgs.22/97 e successive modificazioni, la detassazione è pari al 30% delle superfici come indicate nel comma 2.

#### Art. 9

#### RIDUZIONI DELLA TASSA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 59 del decreto Lgs. 507/1993, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime misto o in appalto, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:

- in misura pari al 40% (1) della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita supera i 1.000 metri;
- in misura pari al 25% (1) della tariffa se detta distanza supera 2.000 metri;
- in misura pari al 10% (1) della tariffa se detta distanza supera 2.500 metri;

**Art. 8 comma 1 modificato con deliberazione CC. 5 del 21/01/11**

**Art. 8 comma 2 sostituito con deliberazione CC. 5 del 21/01/11**

**Art. 8 comma 3 sostituito con deliberazione CC. 5 del 21/01/11**

Art. 10  
CRITERI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto Lgs 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:
  - a) abitazioni con unico occupante:  
la riduzione non può essere superiore a 1/terzo;
  - b) Abrogato;**
  - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività:  
la riduzione è del 10%;
  - d) Abrogato;**
  - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:  
la riduzione è del 30%;
  - f) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto Lgs. 507/1993:  
la riduzione è del 10% ;
2. Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo;
3. Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.
4. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Lgs. 507/1993.

Art. 11  
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. In relazione all'art. 67 del decreto Lgs. 507/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:
  - a) esenzione completa per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 70 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
  - b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale:  
la riduzione è del 50%;

**Art. 10 comma 2 modificato con deliberazione CC. 5 del 21/01/11**

**Art. 10 comma 1 lettera b) abrogata con deliberazione CC. X del XX/XX/2012**

**Art. 10 comma 1 lettera d) abrogata con deliberazione CC. X del XX/XX/2012**

2. le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.
4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Lgs. 507/1993.
5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### Art. 12 CLASSIFICAZIONI DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

##### CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali, cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi;

##### CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

##### CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricettive alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

##### CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

##### CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale e industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) Attività artigianali di servizio.

Ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.(1)

##### CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense, gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.

2) attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.(1)

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

(1) D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 capo III, art.68 comma 2

Art. 13  
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto Lgs. 507/1993; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadro di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%;

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, (all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del Decreto 507/1993 nei modi e nei termini di cui al comma 4 art.77 del Decreto Lgs.507/1993);

4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a otto ore effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse o gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrono a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

La tassa non è applicabile a carico di coloro che occupano temporaneamente e occasionalmente superfici pubbliche o di uso pubblico che risultino concesse in uso particolare o speciale esclusivo ad altro soggetto, nei cui confronti si verifica il presupposto della tassa annuale.

Trovano applicazione, quando compatibili con l'art.77 del D.Lgs. 507/93, le norme e le agevolazioni previste dal presente regolamento, in materia di tassa annuale.

**Art.13 comma 3 modificato con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**

## **Parte II** **PROCEDURE E SANZIONI**

### **Art. 14** **DENUNCE**

1. I soggetti di cui all'art. 63 del decreto Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.
2. L'obbligazione tributaria decorre da 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

### **Art. 15** **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO** **RIMBORSI**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del decreto Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.
4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributi iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio Tributi dispone il discarico o il rimborso entro 90 giorni.

Il discarico o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per il discarico o il rimborso delle somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; il discarico o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura dell'interesse legale vigente a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

**Art. 16**  
**MEZZI DI CONTROLLO**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto; in caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

**Art. 17**  
**SANZIONI**

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto 507/1993.
2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso art. 76, si applicano le sanzioni indicate nel D. Lgs.507/93, così come modificato dal D.Lgs. 473/97.

**PARTE III**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art.18**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto Lgs 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

**Art.16 comma 1 integrato con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**  
**Art.17 comma 2 modificato con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**

Art. 19  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del decreto Lgs. 507/1993 il Comune di Calasetta nomina il funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.  
L'incarico è attribuito a personale con qualifica non inferiore alla settima che sovrintenda al settore tributi.

Art. 20  
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

**Art. 19 comma 1 inserito con deliberazione CC. 5 del 21.01.11**